



CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 69 del 27/06/2023

Oggetto:

Programma Unitario di Riqualificazione (PUR) approvato con D.G.C. n.88/2014 - Istanza di adozione di una variante al PUR, presentata da Cost S.r.l., Finanziaria Industriale Fratelli Dodaro - FININD S.r.l. - Adozione provvedimento conclusivo del procedimento.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di giugno, a partire dalle ore 14.00, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale Virginia Milano, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Francesco Alessandro Caruso:

		<i>Presente Assente</i>	
<i>Maria Pia Funaro</i>	<i>Vice Sindaco</i>	X	-
<i>Massimiliano Battaglia</i>	<i>Assessore</i>	X	-
<i>Veronica Buffone</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Damiano Cosimo Covelli</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Francesco De Cicco</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Maria Teresa De Marco</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Francesco Giordano</i>	<i>""</i>	-	X
<i>Giuseppina Rachele Incarnato</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Pasquale Sconosciuto</i>	<i>""</i>	X	-

LA GIUNTA

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 91/2023) che si riporta integralmente:

Settore 10 - URBAN. ED. RIQUAL.URB. AR.URB. PERIF. AREA URB. TOP. INN.TEC.CED
PNRR

Proponente Alessia Loise (Direttore Settore)

Premesso che:

- le società Cost S.r.l., Finanziaria Industriale Fratelli Dodaro – FININD S.r.l. già titolari di un Programma Unitario di Riqualficazione (PUR) approvato con D.G.C. n. 88/2014 in variante al PUR, approvato con deliberazione del Sub-Commissario Straordinario n. 140/2006 dell'8 giugno 2006, per la realizzazione di 88 alloggi di edilizia agevolata, in data 2 dicembre 2020, presentavano al Comune di Cosenza un'istanza di adozione di una variante al piano attuativo (PUR), al fine di realizzare un intervento nuovo rispetto a quello approvato con la citata D.G.C. n. 88/2014;
- in data 20 dicembre 2021, il Dirigente del Dipartimento Tecnico comunicava alle parti istanti l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 - come convenuto in occasione dell'incontro avvenuto in data 17 dicembre 2021 tra i rappresentanti del Comune, della Regione e delle società istanti - che, tuttavia, non si concludeva con l'adozione del provvedimento conclusivo;
- le società COST S.r.l. e FININD S.r.l., proponevano, quindi, ricorso al TAR Calabria – Catanzaro, ai sensi dell'art. 117 e 31 c.p.a., per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune, in merito all'istanza di variante al PUR presentata in data 2 dicembre 2020, nonché per la condanna del Comune stesso a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche con nomina di un Commissario ad acta;
- si costituiva in giudizio (R.G. 502/2022) il Comune di Cosenza contrastando la domanda delle ricorrenti;
- il Tribunale Amministrativo adito, con **sentenza n.2210/2022 del 06/12/2022**, dopo aver dato atto che il procedimento amministrativo non si era ancora concluso **“con l'approvazione, o il rigetto, della variante da parte della Giunta”**, in accoglimento del proposto ricorso, **“accertato l'obbligo del Comune di Cosenza di concludere il procedimento avviato con l'istanza del 2 dicembre 2020, lo condanna ad adottare un provvedimento espresso entro il complessivo termine di novanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione della presente sentenza”** e nominava, contestualmente, **“quale Commissario ad acta, , il Prefetto di Cosenza, o un funzionario suo delegato, per il caso in cui il Comune intimato non provveda, con salvezza, per come già illustrato, della scelta discrezionale in capo all'amministrazione circa l'accoglimento o meno dell'istanza.”**;

- con successivo provvedimento del 16 marzo 2023, prot. 22288, il Dirigente del Dipartimento Tecnico, Arch. Giuseppe Bruno, al fine di dare seguito a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, comunicava, ai fini della conclusione del procedimento, alle società ricorrenti nonché, tra gli altri, al Tribunale di Cosenza, sezione Esecuzioni Immobiliari, al Tar Calabria e alla società DUEEFFE S.r.l. il rigetto della richiesta in argomento, in considerazione della mancata libera disponibilità del bene oggetto di intervento;
- in sintesi, nello stesso provvedimento, il competente dirigente, dopo aver dato atto che sull'area oggetto di intervento, dopo l'approvazione del PUR, risultava trascritto atto di pignoramento da parte della società Dueffe S.r.l. (terzo interessato), come attestato dalla nota di trascrizione (R.G. n. 6916, R.P. n. 5541 del 20.3.2018), evidenziava che, allo stato, la procedura di pignoramento risultava ancora in essere, sicchè le richiedenti società non avevano la legittimazione necessaria, correlata alla libera disponibilità dell'area, per poter richiedere la variante di PUR, sul consolidato assunto, in materia Urbanistico – Edilizia, che *“il soggetto che può effettuare la richiesta del titolo abilitativo deve essere colui che abbia la totale disponibilità del bene;*
- in conclusione, ravvisata l'improcedibilità per carenza di legittimazione, contestualmente, comunicava il rigetto della domanda;

Dato atto che:

- il Prefetto di Cosenza, con PEC del 15/12/2022, quale Commissario ad acta, giusta sentenza n.2210/2022 del TAR Calabria, chiedeva all'Ente di comunicare se, nelle more, fosse *“intervenuto l'adempimento in termini di esecuzione del giudicato”*;
- in riscontro a detta richiesta, con nota id. flusso n.845/S.G. del 17 marzo 2023, recante all'oggetto ***“Riscontro prefettizia del 15.12.2022 (...) Nomina commissario ad acta” Comunicazione adempimento***, veniva comunicata, in esecuzione della citata sentenza del TAR Calabria 2210/2022, l'adozione del predetto provvedimento del Dirigente del Dipartimento Tecnico di accertata *“improcedibilità per mancata disponibilità del bene oggetto di intervento”*;

Evidenziato che:

- con PEC del 21/03/2023, depositata anche nel fascicolo telematico del Tribunale adito, le società ricorrenti, a mezzo del procuratore costituito, riscontravano la nota del dirigente dell'Ente, eccependo, nella premessa, che *“la nota in oggetto non può assurgere ad atto di ottemperanza non provenendo dall'organo amministrativo competente e deputato a decidere”* trattandosi di atto di competenza della

Giunta comunale e, dopo una serie di considerazioni in merito alla disponibilità del bene, chiedevano al *“Prefetto di Cosenza in qualità di Commissario ad acta, di adottare un Provvedimento Amministrativo a conclusione del procedimento avviato con istanza di approvazione della Variante PUR (...)*;

- analogamente, la DUEEFFE S.r.l., in data 20/03/2023, riscontrava la stessa comunicazione dell'Arch. Bruno, con nota del suo procuratore costituito che, pur convenendo sull'accertata assenza del titolo alla formulazione di una richiesta di variante edilizia, ne contestava le conclusioni in riferimento alla formulata richiesta al G.E. del Tribunale di Cosenza **“di esprimersi con provvedimento autorizzativo”**, poiché nessun potere e/o facoltà autorizzativa e/o anche consultiva, relativamente ai procedimenti amministrativi, risulta in capo al Giudice dell'esecuzione auspicandone, in via di tutela amministrativa, il ritiro;

Ravvisata l'opportunità di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento;

Ritenuto che sussistono valide ragioni per aderire alle conclusioni cui è pervenuto il dirigente del Dipartimento Tecnico, in ordine alla improcedibilità della domanda di variante al PUR presentata in data 02/12/2020 dalle società Cost S.r.l., Finanziaria Industriale Fratelli Dodaro – FININD S.r.l., per la riscontrata assenza della libera disponibilità dell'area, con esclusione nella parte in cui rivolge una richiesta non pertinente al giudice competente *“di esprimersi con provvedimento autorizzativo alla conclusione favorevole di variante al PUR n.88/2014, come da istanza Finind-Cost”*, posto che siffatta materia ha natura strettamente amministrativa;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla proposta della presente Deliberazione:

- ✓il Dirigente del competente Settore 10 Urbanistica – Edilizia – Riqualficazione Urbana – Arredo Urbano –Rigenerazione Urbana – Periferie – Area Urbana – Toponomastica – Innovazione Tecnologica, Digitale e CED – PNRR” ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, così come allegato e depositato agli atti;
- ✓il Dirigente *f.f.* dello Staff Avvocatura Comunale, con nota id. 916/2023 del 23/05/2023, allegata al presente atto, per formarne parte integrante, ha espresso parere in ordine alla individuazione, non pertinente, di un giudice competente poiché privo di poteri autorizzatori, attesa la natura strettamente amministrativa della procedura di che trattasi;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso:

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di **costituire** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **prendere atto** della sentenza del Tar Calabria – Catanzaro n.2210/2022, resa nel giudizio recante R.G. n.502/2022, con la quale *“definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: a) accertato l’obbligo del Comune di Cosenza di provvedere, lo condanna ad adottare, entro giorni 90 dalla data di comunicazione o di notificazione della presente sentenza, un provvedimento espresso a conclusione del procedimento amministrativo avviato con istanza di approvazione della Variante PUR presentata in data 2 dicembre 2020 pratica n. 285 e prot.397407/2020;(…) ”*;
3. di **ritenere**, a tal fine, che sussistano valide ragioni per aderire alle conclusioni cui è pervenuto il dirigente del Dipartimento Tecnico con provvedimento del 16 marzo 2023, prot. 22288, in ordine all’improcedibilità della domanda di variante al PUR presentata in data 02/12/2020 dalle società Cost S.r.l., Finanziaria Industriale Fratelli Dodaro – FININD S.r.l. per la riscontrata assenza della libera disponibilità dell’area, oggetto di intervento, con esclusione, nella parte in cui rivolge una richiesta non pertinente al giudice competente, *“di esprimersi con provvedimento autorizzativo alla conclusione favorevole di variante al PUR n.88/2014, come da istanza Finind-Cost”*, posto che siffatta materia ha natura strettamente amministrativa;
4. di **adottare**, nelle forme di legge ed in conformità al provvedimento già adottato dal dirigente competente in data 16 marzo 2023, prot. 22288, il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo avviato in data 02/12/2020 dalle società Cost S.r.l., Finanziaria Industriale Fratelli Dodaro – FININD S.r.l. dichiarando che la domanda di variante al PUR, approvato con D.G.C. n. 88/2014, allo stato, non è meritevole di accoglimento, stante l’assenza della piena disponibilità dell’area, oggetto di intervento;
5. di **mandare** copia del presente atto:
 - al Dirigente del Settore 10 Urbanistica – Edilizia – Riqualficazione

Urbana – Arredo Urbano –Rigenerazione Urbana – Periferie – Area Urbana – Toponomastica – Innovazione Tecnologica, Digitale e CED – PNRR”;

- al Dirigente dello Staff Avvocatura per la sua comunicazione e deposito al Tar Calabria, in relazione al giudizio R.G. 502/2022;

- al Dirigente del Settore AA. GG. per la sua pubblicazione;

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Direttore di Settore

Cosenza 26/06/2023

F.to Alessia Loise

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- 1.di **costituire** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.di **prendere atto** della sentenza del Tar Calabria – Catanzaro n.2210/2022, resa nel giudizio recante R.G. n.502/2022, con la quale *“definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: a) accertato l’obbligo del Comune di Cosenza di provvedere, lo condanna ad adottare, entro giorni 90 dalla data di comunicazione o di notificazione della presente sentenza, un provvedimento espresso a conclusione del procedimento amministrativo avviato con istanza di approvazione della Variante PUR presentata in data 2 dicembre 2020 pratica n. 285 e prot.397407/2020;(…) ”*;
- 3.di **ritenere**, a tal fine, che sussistano valide ragioni per aderire alle conclusioni cui è pervenuto il dirigente del Dipartimento Tecnico con provvedimento del 16 marzo 2023, prot. 22288, in ordine all'improcedibilità della domanda di variante al PUR presentata in data 02/12/2020 dalle società Cost S.r.l., Finanziaria Industriale Fratelli Dodaro

– FININD S.r.l. per la riscontrata assenza della libera disponibilità dell'area, oggetto di intervento, con esclusione, nella parte in cui rivolge una richiesta non pertinente al giudice competente, *“di esprimersi con provvedimento autorizzativo alla conclusione favorevole di variante al PUR n.88/2014, come da istanza Finind-Cost”*, posto che siffatta materia ha natura strettamente amministrativa;

4.

di **adottare**, nelle forme di legge ed in conformità al provvedimento già adottato dal dirigente competente in data 16 marzo 2023, prot. 22288, il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo avviato in data 02/12/2020 dalle società Cost S.r.l., Finanziaria Industriale Fratelli Dodaro – FININD S.r.l. dichiarando che la domanda di variante al PUR, approvato con D.G.C. n. 88/2014, allo stato, non è meritevole di accoglimento, stante l'assenza della piena disponibilità dell'area, oggetto di intervento;

5. di **mandare** copia del presente atto:

- al Dirigente del Settore 10 Urbanistica – Edilizia – Riqualificazione Urbana – Arredo Urbano – Rigenerazione Urbana – Periferie – Area Urbana – Toponomastica – Innovazione Tecnologica, Digitale e CED – PNRR”;
- al Dirigente dello Staff Avvocatura per la sua comunicazione e deposito al Tar Calabria, in relazione al giudizio R.G. 502/2022;
- al Dirigente del Settore AA. GG. per la sua pubblicazione;

La presente Delibera viene resa Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134/4 del D.L. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to Francesco Alessandro Caruso

Il Segretario Generale

F.to Virginia Milano



CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 28/06/2023 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. II DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

F.to MATILDE FITTANTE

Cosenza 28/06/2023

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 28/06/2023

F.to VIRGINIA MILANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza _____
